

CONSIDERAZIONI E PRECISAZIONI SUL BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI INQUINANTI

Dal **15 ottobre al 15 aprile** di ogni anno, la Regione Lombardia ha istituito il divieto di circolazione per alcuni veicoli su tratte stradali della Regione.

Considerato che l'informazione è il miglior strumento di comunicazione, ritengo utile rispondere ad alcune delle più frequenti domande che il cittadino si pone, ma che spesso ricevono risposte inesatte o incomplete.

DOMANDA: il divieto di circolazione vale per tutti gli autoveicoli?

RISPOSTA: il divieto di circolazione è riferito solo a determinati veicoli in base alla loro classificazione ambientale; più precisamente: autoveicoli a benzina denominati EURO 0, pertanto i veicoli a benzina classificati successivamente (EURO 1,2,3, ecc.) possono circolare liberamente; per gli autoveicoli Diesel la limitazione è invece molto restrittiva (in quanto considerati veicoli maggiormente inquinanti), difatti il divieto vale per gli EURO 0,1 e 2 non dotati di filtro antiparticolato (FAP).

DOMANDA: il divieto di circolazione è valido tutti i giorni della settimana?

RISPOSTA: NO, il divieto di circolazione è limitato solo dalle ore 7,30 alle ore 19,30 dal Lunedì al Venerdì e solo nei giorni feriali (nei giorni festivi infrasettimanali si può circolare).

DOMANDA: il divieto di transito vale per tutto il territorio regionale?

RISPOSTA: NO, il divieto è limitato solo alle zone critiche della Regione Lombardia che per la nostra zona comprende Brescia e altri 19 Comuni limitrofi (Borgosatollo, S.Zeno Naviglio, Castenedolo, ecc.) mentre altri come Montirone e Ghedi non sono sottoposti al divieto e quindi in questi Comuni la circolazione è libera.

DOMANDA: vi sono possibilità di deroghe o permessi particolari?

RISPOSTA: SI, ci sono possibilità di deroghe come ad esempio per un lavoratore residente in un Comune che lavora in altro Comune della zona critica; in questo caso è IL DATORE DI LAVORO che deve rilasciare una dichiarazione scritta in cui certifica che il lavoratore ha un orario di lavoro che NON gli consente di usufruire del trasporto pubblico.

Un'altra deroga è concessa ai veicoli con contrassegno per diversamente abili quando vengono utilizzati per il trasporto del portatore di handicap.

Altra deroga particolare è concessa nel caso che sui veicoli siano presenti contemporaneamente ALMENO tre persone.

DOMANDA: la deroga del datore di lavoro deve essere convalidata da un organo di Polizia o dal Sindaco?

RISPOSTA: NO, è il datore di lavoro che si assume la responsabilità di quanto dichiarato; la certificazione deve essere mostrata dal lavoratore a richiesta delle forze dell'ordine.

DOMANDA: il Sindaco può dare altre deroghe e/o permessi?

RISPOSTA: SI; il Sindaco può dare delle deroghe particolari solo per casi di COMPROVATA gravità e/o urgenza e comunque possono avere una valenza limitata; ad esempio per garantire il collegamento di due sedi lavorative della stessa ditta poste in vie o paesi diversi; oppure per garantire assistenza ad un malato grave e/o a persona non autosufficiente (in questi casi è necessaria una certificazione medica).

DOMANDA: il divieto vale anche per le moto e i motorini?

RISPOSTA: SI, ma solo per quelli con motore a DUE TEMPI ed immatricolati prima dell'anno 1999.

DOMANDA: come faccio a sapere se il mio veicolo è EURO 0,1,2,3 o altro?

RISPOSTA: sulla carta di circolazione (Libretto) sono stampate le sigle di riferimento che individuano la classificazione del veicolo. Considerato che queste sigle sono molteplici, invitiamo gli interessati ad informarsi anche presso i nostri uffici.

Confidando di aver dato informazioni sufficienti, il nostro Ufficio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Il Comandate P.L.
Alberto Treccani